

| 248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 135 (Effetti de concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -   |
|--|
| Articolo vigente  red  |
| Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83  |
| Art. 248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale  |
| 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. |
| 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.   |
|  |
| Art. 248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale  |
| 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. |
| 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori de debitore e gli obbligati in via di regresso.  |

modifiche e precedente normativa |blue



248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale - DIgs 14/2019 -Art. 135 (Effetti del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

## ---- precedente normativa di riferimento

**Art. 135 (Effetti del concordato).** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

## Documenti collegati:

la giurisprudenza | green

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011 (Rv. 619470 - 01) Esdebitazione - Condizioni ostative - Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali - Portata - Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori - Irrilevanza - Fondamento. In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio ......</u>



248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 135 (Effetti del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

| fine |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello